

**LA GIUSTIZIA SPORTIVA NON CONSENTE IL RICORSO AL
GIUDICE ORDINARIO - Sentenza 18919/2005**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA – Presidente

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO – Consigliere

Dott. Mario ADAMO – Consigliere

Dott. Francesco FELICETTI – Consigliere

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.S.R. MIRAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso l'avvocato A.G., rappresentata e difesa dagli avvocati A.S., L.B., giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente

contro

A.S. BARI S.P.A., in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 71, presso l'avvocato G.A., rappresentata e difesa dall'avvocato G.T.L., giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - FIGC; FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 07185/02 proposto da:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI - F.I.G.C., in persona del Vice Presidente Vicario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 12, presso l'avvocato C.P., che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

A.S.R. MIRAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; A.S. BARI S.P.A.;
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO;

- intimati -

e sul 3° ricorso n° 07204/02 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA
12, presso l'avvocato C.P., che la rappresenta e di fende, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

A.S.R. MIRAGLIA S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2172/01 della Corte d'Appello di MILANO,
depositata il 07/09/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/
02/205 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato B. che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso principale; udito per il resistente A.S. BARI S.P.A., l'avvocato
T.L. che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pasquale Paolo Maria CICCOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e per l'inammissibilità di quelli incidentali.

Svolgimento del processo

Il Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con delibera
del 31 luglio 1993, rigettò l'istanza della A.C.R. Messina s.p.a. di iscrizione
al campionato di calcio di serie C/1 per l'anno 1993 - 1994. La decisione
determinò la risoluzione dei contratti in corso tra la società ed i calciatori,
tra i quali quello di C.P. che fu tesserato dall'Associazione sportiva Bari
s.p.a. con contratto del 24 agosto 1993.

L'A.C.R. Messina, ritenendo di avere diritto alla corresponsione della
indennità di preparazione e promozione prevista dall'art. 6 della legge 23
marzo 1981, n. 91 e dagli artt. 96 e seguenti delle Norme organizzative
interne della Federazione, ne chiese il pagamento alla A.S. Bari.

A seguito del rifiuto da questa opposto, l'A.C.R. Messina diede corso
alla procedura interna federale. A conclusione della stessa, il Comitato della
FIGC preposto determinò la somma dovuta in lire 1.037.000. Detta
determinazione fu impugnata dalla A.S. Bari innanzi alla Commissione
vertenze economiche della FIGC, che confermò il diritto della società al
conseguimento della indennità in questione, nella misura già determinata.

L'A.S. Bari impugnò la decisione innanzi alla Commissione di appello federale C.A.F., che rigettò la domanda della A.C.R. Messina, dichiarando che l'istituto era abolito. Detta decisione si fondava sulla ritenuta applicabilità, con effetto retroattivo, della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 dicembre 1995 (sentenza *Bosman*), che aveva escluso l'applicabilità della indennità di preparazione e promozione dei calciatori.

L'A.C.R. Messina, con atto di citazione del 12 febbraio 1997, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'A.S. Bari, la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti FIGC, chiedendo che fosse accertato e dichiarato nei confronti delle convenute il suo diritto al pagamento di detta indennità, relativa al trasferimento del calciatore P. quantificata in lire 1.037,000.000, oltre interessi e rivalutazione del credito, e che l'A.S. Bari fosse condannata al pagamento di detta somma. Il Tribunale, con sentenza del 15 luglio 1999, considerato che l'attrice aveva fatto ricorso alla procedura predisposta per la definizione del contenzioso nell'ambito dell'ordinamento sportivo, che qualificava in termini di arbitrato irrituale, dichiarava inammissibile la domanda, per avvenuta rinuncia convenzionale alla tutela giurisdizionale. Avverso tale sentenza L'A.C.R. Messina, in seguito denominatasi A.S.R. Miraglia s.p.a., e quindi A.S.R. Miraglia s.r.l., proponeva appello con citazione del 12 novembre 1999, con la quale chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda e l'annullamento della decisione della C.A.F., ove costituente lodo arbitrale irrituale, con dichiarazione del proprio diritto al conseguimento della indennità di preparazione e promozione relativa al trasferimento del predetto calciatore P.

L'adita Corte territoriale dichiarò improponibile la domanda, qualificando in termini di clausole compromissorie per arbitrato irrituale le clausole contenute in contesti statutari e di regolamenti associativi - nella specie, l'art. 24 dello statuto della FIGC - con cui sia imposto ai soggetti partecipanti di deferire ad organi od autorità interne la soluzione di controversie, in quanto con la istituzione del rapporto partecipativo, verrebbe accettato il conferimento di un mandato collettivo ad organi collegiali deputati a rimuovere le situazioni di conflitto tra i membri su di un piano negoziale, attraverso una determinazione che, se non si connota quale esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, nondimeno comporta la improponibilità della domanda giudiziale per occorsa rinuncia convenzionale all'azione.

Né, secondo la Corte territoriale, nella specie era stata in alcun modo,

nell'antecedente grado del processo, impugnata la risoluzione espressa dall'organismo federale in veste di arbitro per i motivi previsti dalla legge come cause di nullità o di annullabilità dei contratti. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la A.S.R. Miraglia s.r.l., in liquidazione, affidandolo a 4 motivi, illustrati anche con successiva memoria e con una nota depositata in udienza. Hanno resistito con controricorso la l'A.S. Bari, che ha depositato anche una memoria, la FIGC e la Lega nazionale professionisti FIGC, le quali ultime hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo, tra l'altro, motivi attinenti alla giurisdizione, in particolare chiedendo la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Su tale punto, le Sezioni Unite della Cassazione si sono già pronunciate con la sentenza n. 5775 del 2004, rigettando, per quanto di ragione, i ricorsi incidentali.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disposta, *ex art.* 335 cod.proc.civ., la riunione del ricorso principale e dei due ricorsi incidentali, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.1 Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta violazione degli artt. 807 e 808 cod.proc.civ., nonché degli artt. 24 e 102 della Costituzione. Erroneamente la Corte d'appello avrebbe individuato, nella previsione del ed. "vincolo di giustizia sportiva", contenuto nell'art. 24 dello statuto della FIGC, una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, laddove si tratterebbe di un generico impegno a rispettare le pronunce federali.

Il sistema della "giustizia sportiva" costituirebbe in realtà un insieme di rimedi interni all'ordinamento sportivo, non preclusivi del normale accesso alla tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario, ove si controverta su diritti soggettivi, come confermerebbe la stessa previsione statutaria delle sanzioni collegate alla eventuale inosservanza del vincolo.

Qualora si ritenga che la previsione del vincolo in esame dia luogo ad una clausola arbitrale, si tratterebbe comunque di una inammissibile ipotesi di arbitrato obbligatorio, in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione. Ed infatti, premesso che, tra le espressioni del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale desumibile dall'art. 41 della Costituzione, si colloca anche l'esercizio dell'attività sportivo-professionale, realizzabile solo in forma imprenditoriale, come risulta dalla previsione di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 - secondo la quale possono stipulare contratti con atleti professionisti

solo società sportive costituite nella forma delle società per azioni o a responsabilità limitata, le quali, prima di depositare l'atto costitutivo, devono ottenere l'affiliazione da una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI - le società calcistiche non possono svolgere attività professionale se non aderendo alla FIGC. E, poiché, secondo la Corte d'appello, dalla previsione di cui all'art. 24 dello statuto della FIGC scaturirebbe il ed. vincolo di giustizia, dette società sarebbero, fin dalla nascita, soggette a vincolo arbitrale obbligatorio, in quanto operativo a prescindere da un'adesione volontaria, per il solo effetto della ed. affiliazione, obbligatoria per quanto si è visto: con la conseguenza che l'attuazione del diritto primario ad una manifestazione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. comporterebbe la obbligatoria rinuncia alla tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 102 della Costituzione; ne conseguirebbe il palese contrasto della norma regolamentare di cui all'art. 24 dello statuto della FIGC con le citate disposizioni costituzionali, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte del giudice ordinario.

In via subordinata, ove si ritenga che dal predetto art. 24 dello statuto FIGC tragga origine una valida clausola arbitrale per arbitrato irrituale, la ricorrente eccipe la illegittimità costituzionale, in riferimento ai richiamati artt. 24 e 102, primo comma, della Costituzione - anche in relazione all'art. 41 Cost. - del plesso normativo costituito dall'art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, laddove prevede che le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato; dagli artt. 4, comma 5, 12 e 14 della legge n. 91 del 1981, laddove si ritenga che la facoltà di prevedere il vincolo di giustizia sportiva possa scaturire da tali norme; l'art. 10 della stessa legge laddove, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; l'art. 24 dello statuto della FIGC, laddove prevede in via regolamentare l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, anche per quanto concerne la vertenze di carattere economico involgenti diritti soggettivi, prescindendo dall'adesione vo-

lontania del singolo soggetto alla clausola arbitrale.

Con il secondo motivo del ricorso principale, si deduce difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia, lamentandosi che la Corte d'appello non abbia spiegato, se non "*per relationem*", con riferimento alla sentenza della Cassazione n. 5838 del 1984, le ragioni per le quali il generico impegno ad accettare le decisioni degli organi federali contenuto nel citato art. 24 dello statuto FIGC configuri una valida clausola compromissoria per arbitrato irrituale, tenuto conto del carattere obbligato - per quanto esposto con riguardo al primo motivo di ricorso - dell'affiliazione alla FIGC, la quale comporterebbe inevitabilmente l'applicazione dell'art. 24 del relativo statuto, a prescindere da un'adesione volontaria.

Con il terzo motivo, si lamenta, in subordine, violazione dell'art. 114 cod.proc.civ., denunciandosi l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel ritenere che l'azione di nullità del lodo arbitrale irrituale non fosse stata già proposta in primo grado. Si osserva in proposito che nel giudizio di primo grado era stata ampiamente formulata la domanda di declaratoria di invalidità del presunto lodo arbitrale irrituale, in quanto scaturente da una illegittima ipotesi di arbitrato obbligatorio. Con il quarto motivo, si deduce difetto di motivazione in relazione alle ragioni per le quali la Corte di merito ha escluso la configurabilità di una valida proposizione in primo grado dell'azione di nullità del lodo arbitrale.

Conclusivamente, la ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ex art. 383, terzo comma, cod.proc.civ., onde consentire l'esame delle domande dalla stessa proposte, o, in subordine, il rinvio della causa ad altra Corte d'appello, e la riforma della statuizione sulle spese processuali anche del giudizio di primo grado.

- 2.2 La FIGC, con il terzo motivo del ricorso incidentale - i primi due sono stati già esaminati, e rigettati, come già riferito, con la sentenza n. 5775 del 2004 delle Sezioni unite - deduce violazione dell'art. 114 cod.proc.civ. per il mancato esame della eccezione di inammissibilità della domanda di condanna della FIGC al pagamento delle somme richieste, domanda formulata dall'A.C.R. Messina solo nelle note al verbale di udienza del 22 ottobre 1997, e non nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, e, pertanto, da ritenersi nuova. Con il quarto motivo, si lamenta il mancato esame del merito della controversia da parte della Corte d'appello, rilevandosi che la statuizione

della Corte di giustizia CE. sul caso *Bosman*, che ha ravvisato il contrasto con l'art. 48 del Trattato CEE delle disposizioni nazionali che prevedono la corresponsione della indennità di preparazione e di promozione, ben può essere applicata, secondo quanto chiarito nella stessa pronuncia, nei confronti di coloro che, anteriormente alla emanazione della sentenza stessa, abbiano intentato azioni giudiziarie o abbiano esperito rimedi equivalenti tuttora pendenti, come è nella specie. La ricorrente incidentale chiede anche che, ove non si ritenga di pronunciare la nullità degli accordi di trasferimento prevedenti la corresponsione di una indennità di preparazione, la questione sia rimessa alla Corte di giustizia CE.

Con il quinto motivo, si lamenta ancora il mancato esame del merito, osservandosi che mentre, a norma dell'art. 6 della legge n. 91 del 1981, nel testo previgente alle modifiche apportate, con l'art. 1 del d.l. n. 485 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 586, successivamente alla sentenza *Bosman*, allo scopo di adeguare la normativa statale al *dictum* della Corte di giustizia, la indennità di preparazione e di promozione - ed oggi, a seguito delle predette modifiche, il premio di addestramento e formazione tecnica - deve essere reinvestita (oggi, reinvestito) nel perseguimento di fini sportivi, la ricorrente principale non potrebbe in nessun caso adempiere il dettato legislativo in quanto non più appartenente all'ambito federale.

2.3 La Lega Nazionale Professionisti della FIGC, con il proprio ricorso incidentale condizionato, ha svolto identici rilievi.

3.1 Per evidenti ragioni di priorità logica, tenuto conto che entrambi i ricorsi incidentali sono condizionati, va esaminato per primo il ricorso principale.

3.2 Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

Va premesso il richiamo al principio, costituente *ius receptum* in tema di ermeneutica contrattuale, secondo il quale l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. L'affermazione si completa con la precisazione che, nella ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente

una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa, e più favorevole, interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (v., *ex plurimis*, Cass. n. 15381 e n. 3772 del 2004).

I medesimi principi sono stati ribaditi con specifico riguardo alla interpretazione delle clausole statutarie (v., *ex multis*, Cass., n. 14859 del 2000), e, specificamente, della clausola compromissoria (v., tra le più recenti, Cass., n. 5539 del 2004).

Nella specie, la ricorrente censura la interpretazione che dell'art. 24 dello statuto della FIGC è stata fornita dalla Corte d'appello di Milano, la quale ha in essa individuato una clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Ma, a prescindere dal rilievo, pur avanzato nel controricorso proposto per l'A.S. Bari S.p.a., relativo alla mancata riproduzione, nel ricorso, del testo della clausola di cui si tratta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - rilievo che può essere superato alla stregua della considerazione della identificabilità, attraverso la lettura dello stesso, del contenuto della clausola - la ricorrente, al di là del richiamo, nella rubrica del suo primo motivo di ricorso, delle norme asseritamente violate dal giudice di seconde cure, intende sostanzialmente - in contrasto con la richiamata, consolidata giurisprudenza in tema di limiti alla censurabilità in sede di legittimità della interpretazione delle clausole contrattuali da parte del giudice del merito - contrapporre alla ricordata opzione ermeneutica della Corte d'appello di Milano una propria esegesi, che ravvisa nel ed. vincolo di giustizia sportiva, scaturente dal citato art. 24 dello statuto della FIGC, un generico impegno a rispettare le pronunce federali, non preclusivo del normale accesso alla tutela giurisdizionale. Non è dato, per contro, rinvenire nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata alcuna incongruenza o inadeguatezza nei criteri ermeneutici adottati dalla Corte d'appello, né nella esplicazione del processo logico seguito nell'assolvimento del compito ad essa riservato.

- 3.3 L'art. 24 dello statuto della FIGC, al secondo comma, contiene l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della federazione ad accettare «la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla FIGC, dai suoi organi, e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico».; impegno dal quale è desumibile un divieto - che fa salva la ipotesi di specifica autorizzazione, e la cui inosservanza è sanzionata

da misure anche espulsive - di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito la natura negoziale del ed. vincolo di giustizia (v. Cass., n. 4351 del 1993), che costituisce un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statale, autonomia ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte.

D'altra parte, depone nel senso della dimensione privatistica della giustizia sportiva, e, quindi, della origine contrattuale, e non autoritativa, dell'accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva, la natura ormai prevalentemente privatistica delle federazioni sportive. Queste inizialmente qualificate, dall'art. 5 della legge n. 426 del 1942, come organi del CONI, dopo una lunga evoluzione, passata attraverso il riconoscimento, con l'art. 14 della legge n. 91 del 1981, di una "doppia natura", rivelata dalla autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, e, per altro verso, dalla sottoposizione a vigilanza da parte del CONI, con il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 sono state definitivamente qualificate (art. 15, comma 2), come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, pur riconoscendosi la valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva da esse svolta in armonia con gli indirizzi del CIO e del CONI (art. 15, comma 1).

La rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale - così interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità la clausola compromissoria per arbitrato irrituale (v. Cass. SS.UU., n. 5838 del 1984), prevista, peraltro, anche dall'art. 4, quinto comma, della legge n. 91 del 1981, si fonda dunque sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia e consapevolezza agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.

- 3.4 Né può ritenersi che il sopraggiungere del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, originato dalla esigenza di porre rimedio ad una situazione di estrema incertezza che si era venuta a creare con riguardo, in particolare, alla individuazione delle squadre di calcio aventi titolo a partecipare ai campionati della stagione 2003-2004, e destinato a definire l'assetto

dei rapporti tra l'ordinamento generale e quello sportivo, abbia, sotto il profilo che ne occupa, determinato un sostanziale mutamento del quadro sopra descritto. Ed infatti, la nuova disciplina, nel ribadire (art. 1) il principio di autonomia nei rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale - fatte salve le competenze del giudice statale con riguardo alle situazioni giuridiche soggettive rilevanti nell'ordinamento generale e connesse con quello sportivo - prevede (art. 2, comma 2) l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente dello stesso decreto - legge (art. 2, comma 1), quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. Per altro verso, il d.l. n. 220 del 2003, nel devolvere (art. 3, comma 1) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - salva la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, in relazione ai quali, peraltro, già per effetto della legge n. 91 del 1981 l'ordinamento statale aveva assorbito il lavoro sportivo, qualificandolo come subordinato, o, in presenza dei requisiti di cui all'art. 1 della stessa legge, autonomo - ogni altra controversia non riservata agli organi di giustizia sportiva, subordina, come è desumibile dalla formulazione del ricordato comma 1 dell'art. 3, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso alla giustizia statale nelle materie ad essa riservate. Appare, in tal modo, meno plausibile la tradizionale opinione che circoscriveva l'ambito del vincolo di giustizia ai soli diritti soggettivi disponibili, dovendosi precisare, alla luce del nuovo dato normativo, che tale limitazione opera oggi solo con riferimento alla riserva di giustizia sportiva.

Con il d.l. n. 220 del 2003, il vincolo sportivo, già operante in forza di clausole inserite negli statuti federali, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comportava volontaria adesione, viene a ripetere la propria legittimità da una fonte legislativa. Comunque, l'ultima parte dello stesso comma 1 dell'art. 3 fa salve le clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni sportive. Sotto tale profilo, come anticipato, nessuna incidenza sulla questione all'odierno esame risulta avere la legge sopravvenuta, che, per quanto riguarda le norme in materia di ri-

parto di giurisdizione, trova applicazione anche ai processi in corso (art. 3, comma 4).

In un siffatto quadro, non si espone a censure - nei limiti, sopra chiariti, in cui il relativo scrutinio è ammesso in questa sede - la interpretazione che della clausola di cui all'art. 24 dello statuto della FIGC ha fornito, nella specie, la Corte d'appello di Milano, individuando in essa una clausola compromissoria realizzante una forma di arbitrato irrituale.

Tale configurazione rende inconferente il richiamo della ricorrente agli artt. 24 e 102 della Costituzione, con i quali si porrebbe in contrasto il predetto art. 24 dello statuto della FIGC nel prevedere una ipotesi di arbitrato obbligatorio, con conseguente necessaria disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice.

- 3.5 Peraltro, in via subordinata, la ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli stessi artt. 24 e 102 della Costituzione, delle norme che prevedono il vincolo di giustizia sportiva anche nella ipotesi in cui si ritenga che da tale vincolo scaturisca una clausola arbitrale per arbitrato irrituale. Dette norme sono, in particolare, l'art. 5, ultimo comma, dall'art. 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, laddove prevede che «le federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal presidente del comitato olimpico nazionale, le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato»; dagli artt. 4, comma 5, 12 e 14 della legge n. 91 del 1981, laddove si ritenga che la facoltà di prevedere il vincolo di giustizia sportiva possa scaturire da tali norme; l'art. 10 della stessa legge laddove, prevedendo come obbligatoria l'art. 10 della stessa legge laddove, prevedendo come obbligatoria l'affiliazione alla federazione per l'esercizio dell'attività sportiva professionistica, imporrebbe il rispetto del vincolo arbitrale e la conseguente rinuncia alla tutela giurisdizionale; l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C., laddove prevede in via regolamentare l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, anche per quanto concerne la vertenze di carattere economico involgenti diritti soggettivi, prescindendo dall'adesione volontaria del singolo soggetto alla clausola arbitrale.

La questione di legittimità costituzionale delle predette norme in riferimento al diritto di azione e di difesa riconosciuto dall'art. 24 della

Costituzione ed al principio del monopolio statale della giurisdizione, di cui all'art. 102 Cost. è manifestamente infondata. Ed infatti, premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rilevarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma appunto dell'arbitrato irrituale *ex art. 806 cod.proc.civ.*, che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita (v. Corte cost., n. 127 del 1977). Tale istituto ricorre allorché le parti abbiano inteso non già, come nell'arbitrato rituale, demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi (v. Cass., n. 1398 del 2005).

L'istituto arbitrale, ove costituisca un atto derivante dalla libera volontà delle parti, come è, per quanto si è chiarito, nel caso dell'arbitrato irrituale, non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione, come, del resto, ripetutamente riconosciuto dal giudice delle leggi (v. Corte cost., n. 488 del 1991; n. 127 del 1977, cit.), che ha sottolineato che solo le parti, sempre che si versi in materia non attinente ai diritti fondamentali, possono scegliere altri soggetti, quali gli arbitri, per la tutela dei loro diritti in luogo dei giudici ordinari, ai quali è demandata la funzione giurisdizionale ai sensi dell'art. 102 Cost., risultando detta scelta una modalità di esercizio del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*

4. Le argomentazioni sin qui svolte danno ampiamente conto della infondatezza del secondo motivo del ricorso principale, con il quale si lamenta difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'art. 24 dello statuto della FIGC come una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Congrua ed esaustiva, al contrario, è stata, come si è già avuto occasione di riferire, la motivazione della surriferita opzione interpretativa della Corte d'appello.

5. Infondato è altresì il terzo motivo del ricorso principale, relativo al preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel ritenere che l'azione di nullità del lodo arbitrale non fosse stata proposta in primo

grado.

Al riguardo, a prescindere dalla inconferenza del richiamo dell'art. 114 cod.proc.civ. - attinente a materia tutt'affatto diversa, concernente la pronuncia secondo equità - va rilevato che correttamente la Corte territoriale ha sottolineato che, nel giudizio innanzi al Tribunale, la ricorrente aveva fondato la propria pretesa sulla illegittimità, nullità ed inefficacia della decisione resa dalla C.A.F., non già per i motivi previsti dalla legge come causa di nullità o di annullabilità dei contratti, bensì in quanto scaturente da una asseritamente illegittima regolamentazione che imporrebbe alle società sportive professionistiche, quale strumento di risoluzione delle controversie, un arbitrato obbligatorio.

6. Rimane, in tal modo, esclusa altresì la fondatezza del quarto motivo del ricorso principale, concernente la presunta carenza di motivazione nella decisione impugnata nella parte relativa alla ritenuta novità della domanda di nullità del lodo arbitrale.
7. Quanto ai due ricorsi incidentali condizionati, va dichiarata la inammissibilità di entrambi (con riguardo ai profili sui quali non si erano pronunciate le Sezioni unite con la sentenza n. 5775 del 2004), non risultando la proposizione degli stessi giustificata dalla soccombenza (v., sul punto, da ultimo, Cass. n. 17201 del 2004, n. 12689 del 2003).
8. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato. I motivi dei ricorsi incidentali sui quali non si erano già pronunciate le Sezioni unite con la sentenza n. 5775 del 2004 vanno dichiarati inammissibili.

Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibili i residui motivi dei ricorsi incidentali; compensa tra tutte le parti, per intero, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 16 febbraio 2005.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

